



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE
DEL MONDO RURALE E DELLA QUALITA'
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO AGROALIMENTARE E DELLA QUALITA'

BANDO DI GARA

Oggetto: Bando di gara per azioni di informazione e comunicazione rivolta ai cittadini consumatori sulla valorizzazione e la promozione del consumo dell'olio italiano extravergine di oliva di qualità.

CAPITOLATO D'ONERI

CPV 79341000 – 6 (servizi pubblicitari)
CIG 3068172F9D

Art.1

Quadro di riferimento e finalità di settore

La gara ha per oggetto la scelta di una società specializzata o di un raggruppamento di impresa cui affidare azioni di informazione e comunicazione rivolte ai cittadini consumatori sulla valorizzazione e la promozione del consumo dell'olio extravergine di oliva di qualità.

Il Ministero, in considerazione della centralità del ruolo dell'agricoltura e dell'agroalimentare nella realtà socioeconomica italiana ha previsto delle iniziative finalizzate alla corretta informazione dei cittadini sul giusto modo di alimentarsi. L'obiettivo è di sensibilizzare i consumatori-cittadini ad avere una maggiore consapevolezza nel riconoscere la qualità e le caratteristiche dei prodotti che giornalmente si consumano ed una maggiore attenzione nelle scelte alimentari per il benessere presente e futuro. Per quanto riguarda l'olio di oliva, le politiche di differenziazione e di qualificazione, ivi compresa l'etichettatura dell'origine del prodotto, per risultare efficaci e proficui devono essere correlate ad una contestuale politica di informazione e comunicazione, che faccia comprendere il valore del prodotto e ritenere giusto il prezzo attribuito.

L'elevata qualità del prodotto italiano è garantita, soprattutto, grazie all'esistenza di medie e piccole imprese, che però devono fronteggiare un mercato caratterizzato da una filiera lunga. Sono proprio questi i soggetti che hanno meno mezzi, ma una maggiore necessità di uno strumento per comunicare e valorizzare la qualità dei propri prodotti, la stessa qualità che unisce gli interessi di produttori e consumatori.

Per quanto sopra esposto si è ritenuto opportuno prevedere specifiche azioni di informazione e comunicazione rivolte ai cittadini consumatori incentrate sulla conoscenza del valore del prodotto, della ampiezza della gamma di prodotto reso disponibile dal nostro sistema produttivo, in modo che effettuino un acquisto mirato. L'azione di comunicazione dovrà consentire il raggiungimento dei seguenti obiettivi strategici:

- realizzare una efficace sensibilizzazione sul territorio nazionale finalizzata ad aumentare l'indice di conoscenza e sensibilità dei consumatori italiani verso le produzioni di qualità;
- valorizzare l'immagine del prodotto olio extravergine di oliva come elemento del nostro patrimonio culturale, strettamente legato al territorio e alle tradizioni del nostro Paese, sottolineando inoltre le caratteristiche nutrizionali e la salubrità dell'olio extravergine di oliva;

Il prodotto *Olio extravergine di qualità* ha un potenziale di valorizzazione ancora poco espresso. Le più recenti ricerche di mercato evidenziano una serie di elementi di cui tenere conto:

- a) la richiesta espressa dai consumatori di prodotto di eccellenza risulta inferiore all'offerta di mercato nonostante la domanda di prodotti d'origine italiana sia tendenzialmente in crescita, sia per la crisi a livello mondiale che risveglia sentimenti nazionalistici sia per la consapevolezza che i nostri sistemi produttivi sono i più rigorosi a livello mondiale;
- b) il consumatore tende ad acquistare un prodotto riconoscibile e pubblicizzato; la pubblicizzazione è percepita come elemento che certifica la qualità;
- c) l'esistenza di una certificazione di garanzia di qualità, stimola il consumatore all'acquisto del prodotto che per le caratteristiche organolettiche e nutrizionali, soddisfa esigenze edonistiche o salutistiche;
- d) il ruolo fondamentale dell'etichettatura e l'importanza per il consumatore della trasparenza delle informazioni contenute in etichetta sulle caratteristiche e l'origine dell'olio extravergine d'oliva, come introdotto obbligatoriamente dalla Commissione europea;
- e) la consapevolezza del consumatore che, per soddisfare le esigenze di qualità del prodotto, è necessario riconoscere un prezzo adeguato;
- f) il consumatore non ha le giuste conoscenze sui diversi "tipi di olio" ; esiste una carenza di informazioni di base.

Le attività di informazione e di comunicazione, individuate dal piano del settore olivicolo oleario, dovranno tenere conto delle seguenti politiche:

a) Differenziazione del prodotto:

1. gli oli DOP e IGP costituiscono prodotti di eccellenza, che contribuiscono ad elevare il livello qualitativo del sistema olivicolo nazionale. L'Italia detiene il primato delle tipicità riconosciute in ambito comunitario con 40 D.O.P. e I.G.P., confermando l'alto livello qualitativo legato a specificità territoriali e varietali;
2. l'olio ottenuto con metodi di produzione biologica copre un segmento di mercato da tutelare e supportare, quale fattore trainante di un approccio salutistico nell'uso del prodotto oleicolo;
3. gli oli con definizione di origine rappresentano la frontiera avanzata per una elevata identificazione del prodotto nazionale; esaltare il legame territorio-specificità di prodotto, in grado di elevare l'attrattività, la fidelizzazione e la consapevolezza presso il consumatore;
4. l'olio extra vergine italiano conforme a disciplinari integrati di filiera, previa autorizzazione alla costituzione della nuova categoria e all'uso della dicitura "alta qualità";

b) Qualità dei sistemi di produzione e di certificazione.

1. La differenziazione del prodotto deve essere comunque comunicata e recepita anche in funzione della qualità dei sistemi di produzione e dell'importanza dei sistemi di certificazione.

Art.2

Obiettivi e finalità della gara

Tenuto conto di quanto sopra descritto, si intende impostare un programma di comunicazione e informazione con i seguenti obiettivi, in linea con quanto stabilito dal piano di settore della filiera olivicola olearia:

- a. aumentare la consapevolezza dei consumatori sul prodotto acquistato, sull'origine e la rintracciabilità, sulle dinamiche di formazione dei prezzi al consumo delle diverse tipologie di prodotto;
- b. far conoscere le nuove normative europee sull'obbligo di indicazione in etichetta della provenienza delle materie prime e delle zone di estrazione;
- c. favorire il riconoscimento della qualità e delle caratteristiche dei prodotti al fine di consentire scelte alimentari corrette per il benessere presente e futuro;
- d. valorizzare i prodotti di qualità certificata e sottolineare il valore culturale e il legame territoriale e storico del prodotto;
- e. sostenere l'immagine del prodotto olio extravergine di oliva come prodotto tradizionale ma allo stesso tempo di tendenza.

Per perseguire tali obiettivi si ritiene opportuno realizzare attività di comunicazione e informazione che privilegino e favoriscano il contatto diretto tra il consumatore e il prodotto. In particolare si prevede l'ideazione e la realizzazione di eventi e azioni che, utilizzando un approccio di comunicazione innovativo, riescano a coinvolgere i destinatari dei messaggi in esperienze dal forte impatto emotivo. Tali diverse tipologie di attività di comunicazione dovranno, sebbene differenti, essere integrate in una strategia complessiva che sappia mettere a sistema i diversi mezzi e canali impiegati e miri al perseguimento degli obiettivi generali di cui al presente articolo e al precedente art.1.

Art.3

Specifiche progettuali

Come specificato al precedente art.2, si ritiene opportuno realizzare attività di comunicazione che favoriscano un contatto diretto tra pubblico destinatario e il prodotto olio extravergine d'oliva.

Si richiede di proporre un progetto complessivo che preveda la realizzazione di azioni di comunicazione ed eventi rivolti principalmente ai seguenti target:

- decisori di acquisto dei consumi alimentari domestici;
- opinion leader;
- operatori del settore della ristorazione extradomestica;
- operatori del settore agroalimentare.

Tali azioni dovranno essere caratterizzate da una decisa componente emotiva, puntando comunque a veicolare informazioni sui seguenti temi chiave:

- l'importanza dell'etichetta e delle denominazioni d'origine per la conoscenza del prodotto, delle sue specificità organolettiche e sensoriali;
- la trasparenza dell'informazione al consumatore al momento dell'acquisto o della degustazione del prodotto olio extravergine d'oliva;
- l'importanza dell'olio extravergine d'oliva per un regime di alimentazione sano;
- il legame profondo tra il prodotto olio extravergine d'oliva e le tradizioni delle zone d'origine e di produzione;
- i fattori e le caratteristiche che determinano la qualità del prodotto olio extravergine d'oliva;

- la qualità delle produzioni olivicole olearie nazionali.

In particolare, si richiede la realizzazione dei seguenti servizi:

- a) Attività di sensibilizzazione rivolte alla ristorazione nazionale, sia convenzionali che più innovative (ad esempio *wine bar*, etc...), finalizzata alla promozione della creazione di circuiti di esercizi che diano particolare rilievo all'importanza del consumo dell'olio extra vergine di qualità.
- b) Attività di organizzazione di degustazione dedicate ai prodotti oleicoli, realizzate presso i luoghi di incontro tra domanda e offerta del prodotto. Particolare attenzione dovrà essere riservata al canale dalla grande distribuzione che può offrire un teatro adeguato alla realizzazione delle azioni proposte. Tale attività dovrà essere realizzata contemporaneamente in almeno 10 grandi città diffuse su tutto il territorio nazionale e dovranno avere durata di almeno n. 2 giorni (non necessariamente consecutivi).
- c) Attività concorsuali, dirette ai target sopra indicati, legate alle attività di degustazione di cui alle precedenti lettere a) e/o b). Tali attività dovranno prevedere il lancio delle iniziative concorsuali, la gestione delle procedure concorsuali e della premialità proposta.
- d) Attività di comunicazione pubblicitaria istituzionale, realizzata ai sensi dell'art.41 del Decreto Legislativo 31 luglio 2005, n. 177 recante "Testo unico della radiotelevisione", finalizzata alla promozione delle iniziative di cui alle precedenti lettere a), b) e c). Le risorse finanziarie destinate all'acquisizione di tali spazi pubblicitari devono essere comprese tra il 10% e il 20% dell'importo dell'appalto di cui al successivo art.6, per le attività ed i servizi oggetto della presente gara.
- e) Attività di valutazione dell'efficacia delle iniziative svolte, di cui alle precedenti lettere a), b), c) e d), presso destinatari di tali azioni, in relazione ai temi e agli obiettivi indicati al presente articolo e ai precedenti artt. 1 e 2. Tali attività dovranno essere realizzate da un soggetto terzo, indipendente dal soggetto partecipante. Le risorse finanziarie destinate a tali attività non potranno essere superiori al 2% della somma complessiva offerta da ciascun partecipante.

Art.4

Procedura di gara prescelta

La procedura prescelta è, ai sensi dell'articolo 55, comma 5 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, la procedura aperta.

Art.5

Luogo di esecuzione e durata del servizio

Le attività oggetto della gara riguardano esclusivamente l'intero territorio nazionale e dovranno essere espletate entro un anno dall'aggiudicazione dell'incarico.

Il Ministero si riserva la facoltà di fissare l'inizio delle attività e di avvalersi dell'art. 57, comma 5 lettera a) e b) del D.Lgs. 163/2006.

Art.6

Corrispettivo dell'affidamento

L'importo dell'appalto per le attività ed i servizi oggetto della presente gara è fissato in euro **2.400.000,00** comprensivo di IVA (duemilioni quattrocento/00).

L'importo a base d'asta comprende la completa e corretta esecuzione di tutte le attività oggetto di gara ed i relativi costi di esecuzione.

Nel quadro economico del progetto è prevista la somma di euro 9.000,00 per le spese di funzionamento della Commissione di verifica amministrativa, di cui al successivo art.12.

L'importo complessivo potrà, comunque, subire variazioni in relazione alla dotazione finanziaria dello stato di previsione della spesa del Ministero, nonché in base alla eventuale necessità dell'Amministrazione di potenziare specifiche azioni e/o di attivarne ulteriori.

Art.7

Condizioni di pagamento

Le modalità e i tempi di pagamento del corrispettivo del servizio sono individuate nel contratto che sarà stipulato tra il Ministero e l'aggiudicatario.

Il Ministero procederà alla liquidazione dei ratei commisurati agli stati di avanzamento delle attività e del saldo finale solo previa autorizzazione di una Commissione di verifica amministrativa, nominata dal Ministero con apposito provvedimento, che accerterà la regolare esecuzione delle attività realizzate nonché la congruità delle spese sostenute.

Art.8

Partecipazione alla gara

Sono ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti individuati dall'art.34 e ss. del D.Lgs. 163/2006 che operano, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 21 settembre 2001 n. 403, nei settori della comunicazione o della pubblicità e che rispettano le seguenti condizioni:

- a) abbiano un fatturato globale dell'ultimo triennio non inferiore ad euro **5.000.000,00 (cinquemilioni/00)**. Si precisa che per ultimo triennio si intende quello comprensivo degli ultimi tre esercizi finanziari, il cui bilancio sia stato approvato al momento della pubblicazione del bando;
- b) abbiano un fatturato specifico dell'ultimo triennio relativo a servizi analoghi a quelli oggetto del presente bando non inferiore ad euro **2.000.000,00 (duemilioni/00)**. Per servizi analoghi si intendono attività di comunicazione, promozione e informazione relative a tematiche riguardanti il settore dell'agroalimentare;
- c) abbiano svolto nell'ultimo triennio attività di comunicazione istituzionale per conto della Pubblica Amministrazione per un fatturato complessivo non inferiore ad euro **1.000.000,00 (unmilione/00)**;
- d) siano in possesso di idonee referenze bancarie attestanti la piena solidità dell'offerente sul piano economico e finanziario rilasciate da almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs. 1 settembre 1993, n.385.

Se il concorrente non è in grado, per giustificati motivi, ivi compreso quello concernente la costituzione o l'inizio dell'attività da meno di tre anni, di presentare le referenze richieste, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante come previsto all'art. 41 comma 3 del D.Lgs. n. 163/2006.

In caso di consorzi e raggruppamenti di imprese si applica quanto previsto dagli art.35, 36 e 37 del D.Lgs. n. 163/2006. Saranno esclusi dalla gara i concorrenti per i quali sia accertato che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, nonché i soggetti indicati all'art. 38 del D.Lgs. 163/2006.

In caso di consorzi e di R.T.I., vale a dire imprese appositamente e temporaneamente raggruppate (o che intendano raggrupparsi) con l'osservanza della disciplina di cui all'art. 37 del D.Lgs. n. 163/2006, i requisiti di capacità tecnica e quelli di capacità finanziaria ed economica devono essere

referiti al raggruppamento o al consorzio nel suo complesso, fermo restando che il requisito relativo al **fatturato globale**, di cui alla precedente lettera **a)**, deve essere posseduto in misura maggioritaria e comunque almeno al **60%** dall'impresa capogruppo mandataria o indicata come tale nel caso di raggruppamento non ancora costituito, oppure, in caso di consorzio da una delle imprese consorziate che partecipano alla presente procedura di gara, mentre la quota rimanente dovrà essere posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle imprese consorziate concorrenti.

Le dichiarazioni bancarie di cui al punto **d)** devono essere presentate da ciascun componente il R.T.I. o consorziate esecutrici.

È vietato il raggruppamento temporaneo di imprese le quali partecipino separatamente alla gara e non è ammessa la partecipazione in raggruppamenti temporanei di impresa di due o più imprese, che siano singolarmente in possesso dei requisiti per la partecipazione alla gara indicati alle precedenti lettere **a) b) e c)**.

Art.9

Motivi di esclusione

Sono esclusi dalla partecipazione alla gara i prestatori di servizi che si trovino in una delle condizioni previste dall'art. 38 del d.lgs. 163/2006:

a) stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

b) nei cui confronti è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art.3 della legge 27 dicembre 1956, n.1423 o di una delle cause ostative previste dall'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n.575; l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; il socio o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di società;

c) nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'art. 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18; l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; del socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri di aver adottato atti o misure di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata; resta salva in ogni caso l'applicazione dell'art. 178 del codice penale e dell'art. 445, comma 2, del codice di procedura penale;

d) che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'art. 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;

e) che hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio dei contratti pubblici;

f) che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; o

che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;

g) che hanno commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;

h) che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara hanno reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio dei contratti pubblici;

i) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;

l) che non presentino la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, salvo il disposto del comma 2;

m) nei cui confronti è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica Amministrazione.

m-bis) nei cui confronti è stata applicata la sospensione o la revoca dell'attestazione SOA da parte dell'Autorità per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultanti dal casellario informatico;

m-ter) i soggetti di cui alla precedente lettera b) che, anche in assenza nei loro confronti di un procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione o di una causa ostativa ivi previste, pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risultino aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nei tre anni antecedenti alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici;

m-quater) che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, come stabilito dall'art. 3 del D.L. n. 135/2009;

Sono esclusi inoltre i prestatori di servizi che partecipano alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero partecipano alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 37, comma 7 del D. Lgs. 163/2006 e ss.ii.mm.;

Il candidato o il concorrente attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva, da allegare alla domanda di partecipazione alla gara, così come specificato nel successivo art.10 del presente Capitolato, in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445, in cui indica anche le eventuali condanne per le quali abbia beneficiato della non menzione.

Ai fini degli accertamenti relativi alle cause di esclusione di cui all'articolo 38 del d.lgs. 163/2006, si applica l'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Ai fini degli accertamenti relativi alle cause di esclusione, nei confronti di candidati o concorrenti non stabiliti in Italia, il Ministero chiederà se del caso ai candidati o ai concorrenti di fornire i necessari documenti probatori, e potrà altresì chiedere la cooperazione delle autorità competenti. Se

nessun documento o certificato è rilasciato da altro Stato dell'Unione europea, costituisce prova sufficiente una dichiarazione giurata, ovvero, negli Stati membri in cui non esiste siffatta dichiarazione, una dichiarazione resa dall'interessato innanzi a un'autorità giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla del Paese di origine o di provenienza.

Art.10 **Subappalto**

È ammesso il subappalto per l'esecuzione delle prestazioni di cui al presente bando nella misura massima del 30% dell'importo complessivo del contratto.

L'affidamento in subappalto è sottoposto alle seguenti condizioni:

- 1) che il concorrente, all'atto dell'offerta, abbia indicato le parti del servizio che intende subappaltare;
- 2) che l'affidatario provveda al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni, salva richiesta da parte della stazione appaltante di anticipata esecuzione dei servizi;
- 3) che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante, l'affidatario trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006;
- 4) che non sussista, nei confronti dell'affidatario del subappalto, alcuno dei divieti previsti dall'art. 10 della legge n. 575/1965 e successive modificazioni.

È fatto obbligo agli affidatari di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi affidatari corrisposti al subappaltatore. Qualora gli affidatari non trasmettano le fatture quietanzate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore degli affidatari.

Si applicano le disposizioni di cui all'art. 118 del D. Lgs. n. 163/2006.

Art.11 **Termini e modalità di presentazione dell'offerta**

L'offerta deve pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre le **ore 16.00** del giorno **lunedì 3 ottobre 2011** al seguente indirizzo:

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
Dipartimento delle politiche competitive del mondo rurale e della qualità
Direzione generale dello sviluppo agroalimentare e della qualità
Ufficio SAQ V
I Piano – stanza n. 45
Via Venti Settembre n. 20 - 00187 Roma

Per informazioni:
telefono: 06/4665 3047 – 06/4665 3255
fax: 06/4665 3251
e-mail: saq5@mpaaf.gov.it

L'offerta può essere presentata a mano o inviata tramite corriere espresso o a mezzo raccomandata. Anche in questi ultimi casi il plico dovrà comunque pervenire al Ministero entro il termine di scadenza. La data di presentazione a mano delle offerte è stabilita dal timbro a calendario apposto dagli addetti dell'ufficio SAQ V (I piano – stanza n. 45) sul plico e sulla ricevuta.

Il recapito del plico è ad esclusivo rischio del mittente.

L'offerta dovrà pervenire in un plico chiuso, controfirmato sui lembi e sigillato, sul quale deve essere apposta, oltre all'indicazione completa del mittente (o dei mittenti in caso di RTI), la dicitura: **“NON APRIRE – Bando di gara per azioni di informazione e comunicazione rivolte ai cittadini consumatori sulla valorizzazione e la promozione del consumo dell'olio extravergine di oliva di qualità”**.

Nel plico devono essere inserite tre buste a loro volta sigillate e controfirmate sui lembi, recanti l'intestazione del mittente e contrassegnate rispettivamente dalla dicitura:

Busta n.1: domanda di partecipazione e documentazione;

Busta n.2: offerta tecnica;

Busta n.3: offerta economica.

La **busta n.1** (domanda di partecipazione e documentazione) dovrà contenere, **a pena di esclusione**:

- **la domanda di partecipazione**, redatta secondo il modello allegato (**ALL. A**), in lingua italiana, **presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore** ovvero del legale rappresentante dell'impresa, del consorzio o della mandataria in caso di raggruppamento temporaneo d'impresa (R.T.I.) già costituito, ovvero dei legali rappresentanti di tutte le imprese che costituiranno il R.T.I.
- **la dichiarazione sostitutiva di atto notorio** redatta secondo il modello allegato (**ALL. B**), in lingua italiana, **presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore** resa da parte del legale rappresentante ai sensi degli artt. 38 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che dovrà attestare, oltre al nominativo del legale rappresentante e l'idoneità dei suoi poteri per la sottoscrizione dei documenti di gara e l'anagrafica della società, anche:
 - a. l'avvenuta cognizione e accettazione senza riserve di tutti i termini, condizioni e prescrizioni contenuti nel bando di gara e nel Capitolato d'oneri;
 - b. la non sussistenza di alcuna delle situazioni di cui all'art.38 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163 così come specificato all'art.8 del presente Capitolato;
 - c. l'aver ottemperato alle disposizioni della legge n.68/1999 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”, qualora ne ricorrano gli obblighi o precisare il motivo per il quale la società non rientra in tale normativa;
 - d. la non partecipazione alla medesima gara di altri concorrenti, singoli o associati in R.T.I. o consorzi, nei confronti dei quali esistono rapporti di controllo e/o di collegamento, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile;
 - e. la non partecipazione alla medesima gara in veste di singola impresa e, nel contempo, quale componente di un R.T.I. o di un consorzio. Nell'eventualità di partecipazione in qualità di componente di un R.T.I. o consorzio occorre precisare che l'impresa non partecipa a più di un R.T.I. e/o consorzio;
 - f. l'indicazione dell'impresa mandataria e dei mandanti, specificando se si intende costituire un R.T.I. verticale ovvero orizzontale come definiti dall'art. 37 comma 2 del D.Lgs. 163/2006 (in caso di R.T.I.);

- g. gli estremi dell'atto di costituzione del R.T.I. o del consorzio ordinario ai sensi all'articolo 37 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (in caso di R.T.I. o consorzio già costituito);
- h. l'impegno a costituirsi in R.T.I. con l'osservanza della disciplina di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (in caso di R.T.I. da costituire);
- i. gli estremi di iscrizione nel registro prefettizio (in caso di società cooperativa o altri casi previsti);
- j. l'indicazione della quota delle parti del servizio che il concorrente intenda, eventualmente subappaltare, rientranti entro il limite del 30% dell'importo contrattuale, come previsto al precedente art.9 ;
- k. di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003, che il conferimento dei dati da rendere con le attestazioni e le documentazioni è obbligatorio e che tali dati sono raccolti e trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento di gara, secondo le norme di legge;
- l. di essere consapevole che l'accertamento della non veridicità del contenuto delle attestazioni rese, ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000, comporta per il sottoscrittore responsabilità e sanzioni civili e penali e per l'impresa, ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. 163/2006, l'esclusione del concorrente dalla gara, l'escussione della relativa cauzione provvisoria da parte del Ministero e la segnalazione del fatto all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. Inoltre, la non veridicità del contenuto delle attestazioni accertata dopo la stipula del contratto, comporta la risoluzione di diritto ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile;
- m. l'impegno ad uniformarsi alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2 e all'articolo 53, comma 3, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modifiche ed integrazioni, e a comunicare al Ministero, in caso di aggiudicazione, la nomina del rappresentante fiscale nelle forme di legge (in caso di soggetto non residente e senza stabile organizzazione in Italia).

Inoltre, per quanto concerne la **capacità economica e finanziaria** alla domanda di partecipazione (**ALL. A**) e alla dichiarazione sostitutiva di atto notorio (**ALL. B**) dovrà essere allegata la seguente documentazione, **a pena di esclusione**:

- a)** dichiarazione attestante l'importo del fatturato globale dell'ultimo triennio (si precisa che per ultimo triennio si intende quello comprensivo degli ultimi tre esercizi finanziari il cui bilancio sia stato approvato al momento della pubblicazione del bando);
- b)** dichiarazione attestante l'importo del fatturato specifico dell'ultimo triennio relativo a servizi analoghi a quelli oggetto del presente bando;
- c)** dichiarazione attestante l'importo del fatturato specifico dell'ultimo triennio relativo ad attività di comunicazione istituzionale resa per conto della Pubblica Amministrazione;
- d)** idonee referenze bancarie rilasciate da almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 attestanti la piena solidità dell'offerente sul piano patrimoniale, economico e finanziario. Le referenze bancarie dovranno essere prodotte in caso di R.T.I. dalla mandataria e da tutte le imprese mandanti, in caso di consorzio dal consorzio stesso o da ciascuna impresa consorziata.

La documentazione di cui ai punti a), b) e c) può essere resa mediante dichiarazione sottoscritta in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Per quanto concerne invece **la capacità tecnica e professionale**, dovrà essere allegata, **a pena**

di esclusione, la seguente documentazione:

- a) elenco delle principali attività o delle principali forniture, prestate negli ultimi tre anni con la descrizione sintetica e l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari. (Se trattasi di servizi prestati a favore di Amministrazioni o Enti pubblici, esse dovranno essere successivamente provate, in sede di controllo sul possesso dei requisiti ex art.48 Codice degli Appalti, da certificati rilasciati e vistati dalle Amministrazioni o dagli Enti medesimi; se trattasi di servizi prestati a privati, la realizzazione effettiva della prestazione è dichiarata da questi e provata dalle fatture quietanziate relative ai servizi realizzati);
- b) organigramma e struttura organizzativa della Società, ovvero delle Società componenti il R.T.I., secondo le diverse funzioni di coordinamento, di controllo e operative;
- c) eventuale indicazione dei tecnici e degli organi tecnici incaricati dei controlli di qualità e di eventuali certificati rilasciati da organismi indipendenti attestanti che il concorrente osserva le norme in materia di garanzia della qualità (es. ISO 9001/9002, etc...);
- d) certificato di iscrizione alla CCIAA o dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 38 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, o dichiarazione equivalente nel caso di impresa non soggetta a tale iscrizione;
- e) la certificazione di regolarità contributiva di cui all'articolo 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266 e di cui all'articolo 3, comma 8, del D. Lgs. 14 agosto 1996, n. 494 e successive modificazioni e integrazioni.

La documentazione di cui ai punti a), b), c), d) ed e), può essere resa mediante dichiarazione sottoscritta in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Al concorrente aggiudicatario, ai sensi dell'art. 41, comma 4 e dell'art. 42, comma 4 del D.Lgs. 163/2006 è richiesta la documentazione probatoria a conferma di quanto dichiarato in sede di gara in merito alla capacità economica e finanziaria e alla capacità tecnica e professionale.

Si fa presente che, in sede di verifica delle dichiarazioni, il Ministero chiederà al competente ufficio del casellario giudiziale, relativamente ai candidati o ai concorrenti, i certificati di cui all'articolo 21 del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, oppure le visure di cui all'articolo 33, comma 1, del medesimo decreto n. 313 del 2002.

Il soggetto prestatore del servizio deve garantire l'applicazione ai propri dipendenti delle norme e degli istituti previsti dal CCNL di categoria.

Tutte le dichiarazioni, la certificazione di cui all'art. 17 della legge n. 68/99 e le referenze bancarie devono essere prodotte, in caso di R.T.I., dalla mandataria e da tutte le imprese mandanti, in caso di consorzio, dal consorzio stesso ovvero da ciascuna impresa consorziata.

La **busta n.1** deve altresì contenere, **a pena di esclusione**, anche la seguente documentazione,:

1. la ricevuta di pagamento di euro 140,00 (centoquaranta/00) effettuato nelle modalità di versamento previste della deliberazione 15 febbraio 2010 dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture, ovvero fotocopia della stessa corredata da dichiarazione di autenticità controfirmata dal/dai legale/i rappresentante/i. La causale del versamento deve riportare esclusivamente: il codice fiscale del partecipante e l'identificativo della procedura **LOTTO CIG 3068172F9D**;
2. la garanzia a corredo dell'offerta, pari al 2% dell'importo complessivo (al netto di IVA) messo a bando, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente come specificato all'art. 75 del D.Lgs. 163/2006;

3. l'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'articolo 113 del D.Lgs. 163/2006, qualora l'offerente risultasse affidatario.

La presenza della documentazione contenuta nella busta n.1 sarà verificata in occasione della prima seduta pubblica della commissione giudicatrice, come previsto al successivo art.12.

Nella **busta n.2** (offerta tecnica) dovrà essere inserito, **a pena di esclusione**:

- il progetto esecutivo completo, redatto secondo le specifiche progettuali previste nei precedenti articoli 2 e 3, con la descrizione analitica delle iniziative proposte, dei contenuti dei servizi offerti, degli strumenti, dell'organizzazione per la realizzazione delle attività, nonché delle modalità e dei tempi di realizzazione delle iniziative stesse. In particolare, il progetto esecutivo dovrà contenere:
 - in relazione alla lettera a) di cui al precedente art.3, la descrizione delle specifiche attività proposte, con particolare riguardo alle modalità di coinvolgimento dei ristoratori e delle ricadute di tali iniziative sui consumatori. Inoltre, dovranno essere descritti i materiali informativi da realizzare in tale ambito. Dovrà infine essere indicata la pianificazione delle tempistiche di realizzazione di tali iniziative;
 - in relazione alla lettera b) di cui al precedente art.3, la descrizione delle attività di degustazione proposte, con l'indicazione delle tempistiche di attuazione e delle figure professionali coinvolte. Dovranno essere altresì presentate delle proposte di creatività relative agli eventuali allestimenti o personalizzazione degli spazi individuati come teatro di tali iniziative. Infine, dovrà contenere l'indicazione dei soggetti della GDO coinvolti e l'elenco dei luoghi prescelti per lo svolgimento di tali attività;
 - in relazione alla lettera c) di cui al precedente art.3, la descrizione dettagliata delle attività concorsuali proposte e delle tempistiche di esecuzione di ciascuna fase (lancio, gestione del concorso, gestione delle premialità). Sarà altresì necessario indicare la qualità e la quantità dei premi previsti per i partecipanti e i vincitori delle attività concorsuali. Infine, sarà necessario descrivere la tipologia degli strumenti informativi previsti a sostegno dell'iniziativa, indicando tirature e modalità di distribuzione;
 - in relazione alla lettera d) di cui al precedente art.3, dovranno essere descritti i prodotti pubblicitari che si intende diffondere, tramite la presentazione di uno *story board* in caso di pubblicità dinamiche (es. banner dinamici o affissioni dinamiche in luoghi pubblici) o tradizionali spot video oppure spot audio; di una bozza di annuncio stampa nel caso si intenda proporre la diffusione pubblicitaria a mezzo stampa, di una bozza grafica di materiale da affissione nel caso in cui venga proposta tale tipologia di canale di comunicazione. Inoltre, dovrà essere fornita l'indicazione dei mezzi selezionati e delle testate previste, con i dati di diffusione dello strumento selezionato;
 - in relazione alla lettera e) di cui al precedente art.3, l'indicazione del soggetto terzo indipendente a cui affidare lo svolgimento delle attività. La descrizione dettagliata, comprensiva di tempistiche di esecuzione, dell'attività proposta. Dovrà essere, inoltre, indicata la metodologia di rilevazione prescelta, gli strumenti di ricerca impiegati, le tecniche di gestione delle informazioni. Dovrà, infine, essere fornita una descrizione delle risorse umane impiegate in tale attività.
- La dichiarazione indicante il gruppo di lavoro che curerà, in caso di aggiudicazione dell'appalto, le attività oggetto del presente bando di gara con l'indicazione dei partecipanti, della qualifica, dell'esperienza professionale e del ruolo che il partecipante al gruppo di lavoro svolgerà in tale

ambito. Tale dichiarazione dovrà contenere anche il curriculum vitae di ciascun componente del gruppo di lavoro.

Il progetto dovrà essere prodotto in due copie originali, siglate in tutte le pagine e sottoscritte all'ultima pagina con firma per esteso del legale rappresentante dell'impresa, del consorzio o della mandataria in caso di raggruppamento temporaneo d'impresa (R.T.I.) se già costituito, ovvero essere siglate in tutte le pagine e sottoscritte all'ultima pagina con firma per esteso dai legali rappresentanti di tutte le imprese che costituiranno il R.T.I. Inoltre si richiede una versione del progetto in formato PDF su supporto CD Rom (2 copie).

Nella **busta n.3** (offerta economica) dovrà essere inserita **a pena di esclusione**:

L'offerta economica contenente un **prospetto dettagliato**, comprensivo di tutti i costi necessari al completo svolgimento delle attività, analiticamente descritti secondo le specifiche progettuali contenute nell'art. 2 del presente Capitolato.

In conformità all'articolo 7, comma 1, lettere a) e b) del D.P.R. 21 settembre 2001, n. 403, l'offerta economica dovrà contenere anche l'indicazione della remunerazione dei servizi da rendere alle società concorrenti, che deve rispettare i seguenti parametri:

- 1) Per quanto riguarda le attività di comunicazione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a) del D.P.R. 21 settembre 2001, n. 403:
 - a) per il *compenso di agenzia* all'impresa affidataria non oltre il 12%. Tale elemento dovrà essere espresso sia in termini di valore assoluto che in termini percentuali;
 - b) per la *produzione* non oltre il 15%. Tale elemento dovrà essere espresso sia in termini di valore assoluto che in termini percentuali;
 - c) la *distribuzione* non meno del 73 per cento. Tale elemento dovrà essere espresso sia in termini di valore assoluto che in termini percentuali.
- 2) Per quanto riguarda le attività di comunicazione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b) del D.P.R. 21 settembre 2001, n. 403:
 - a) il *compenso di agenzia* all'impresa affidataria non oltre il 25%. Tale elemento dovrà essere espresso sia in termini di valore assoluto che in termini percentuali;
 - b) la *produzione* non meno del 75%. Tale elemento dovrà essere espresso sia in termini di valore assoluto che in termini percentuali.

La percentuale del compenso complessivo di agenzia di cui ai precedenti punti 1a) e 2a) non dovrà essere comunque inferiore al 5% dell'offerta nel suo complesso.

Il compenso complessivo di agenzia dovrà essere comunque espresso sia intermini percentuali sia in valore assoluto.

Nel caso di raggruppamento di imprese, l'offerta dovrà essere firmata dal rappresentante di ciascun impresa componente il raggruppamento stesso e dovrà altresì contenere una dichiarazione in cui saranno indicate le parti del servizio eseguite dai singoli componenti nonché una dichiarazione, resa ai sensi degli articoli 38 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, con la quale le imprese componenti il raggruppamento si impegnano ad ottemperare a quanto previsto dall'art.37 del D.Lgs. n.163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni.

I concorrenti riuniti in raggruppamenti temporanei devono eseguire le prestazioni nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento.

L'offerta economica dovrà contenere anche la dichiarazione che l'offerta tiene conto degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori nonché

alle condizioni di lavoro e che la validità dell'offerta stessa è di almeno 180 giorni dal termine ultimo di aggiudicazione.

Nel quadro economico del progetto dovranno essere previste le somme a disposizione per la Commissione di verifica amministrativa di cui all'art.5 del presente Capitolato.

Nessun compenso o rimborso spese sarà corrisposto per gli elaborati che perverranno per la partecipazione alla gara che saranno trattenuti dal Ministero.

L'offerta economica dovrà essere redatta in lingua italiana, siglata in tutte le pagine e sottoscritta all'ultima pagina con firma per esteso del legale rappresentante dell'impresa, del consorzio o della mandataria in caso di raggruppamento temporaneo d'impresa (R.T.I.) già costituito, ovvero siglata in tutte le pagine e sottoscritta all'ultima pagina con firma per esteso dai legali rappresentanti di tutte le imprese che costituiranno il R.T.I.

Art.12

Commissione giudicatrice

L'esame e la valutazione delle offerte presentate nonché la formazione della graduatoria di merito sono effettuate da una Commissione giudicatrice nominata con decreto direttoriale ai sensi dell'art.84 del D.Lgs. 163/2006 che opererà in base ai criteri individuati al successivo art.13 del presente Capitolato.

Art.13

Svolgimento della gara

Le operazioni di gara relative alla valutazione delle offerte si svolgeranno presso la sede del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali come di seguito illustrato.

Il presidente della Commissione giudicatrice procederà, nel corso della **seduta pubblica** prevista per il giorno **venerdì 7 ottobre alle ore 11.00** (seguirà convocazione ufficiale), alla verifica del contenuto dei plichi delle offerte pervenuti in tempo utile e alla verifica della presenza della documentazione contenuta nella busta n.1 (domanda di partecipazione e documentazione).

Nella stessa seduta, ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs.163/2006, si richiederà, ad un numero di offerenti non inferiore al 10% delle offerte presentate, arrotondato all'unità superiore, scelti con sorteggio pubblico, di comprovare, entro dieci giorni dalla data della richiesta medesima, il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, presentando copia dei bilanci e/o della documentazione contabile attestante il fatturato complessivo e specifico per servizi analoghi e resi per la Pubblica Amministrazione nonché la certificazione relativa alla regolarità contributiva (DURC) e la certificazione di cui alla legge n.68/99, art.17. Qualora tale prova non sia fornita, o qualora non confermi le dichiarazioni, si applicano le sanzioni previste dall'art. 48, comma 1 del D.Lgs. n. 163/2006 e dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000. Alla seduta pubblica potrà presenziare un rappresentante per ogni offerente.

Successivamente la Commissione, in sedute riservate, procederà all'esame della documentazione contenuta nella busta n.1 e, solo per i concorrenti in possesso dei requisiti, all'apertura della busta n. 2 per l'esame e la valutazione delle offerte tecniche. La Commissione avrà la facoltà di convocare i concorrenti per l'illustrazione degli aspetti tecnici del progetto presentato.

Si procederà poi **in una successiva seduta pubblica** all'apertura della busta n.3 (offerta economica) di ciascuna offerta presentata per la valutazione del contenuto economico della stessa.

Tutte le operazioni eseguite dalla Commissione verranno descritte in appositi verbali redatti, ai sensi dell'art. 78 del D.Lgs. 163/2006, secondo la progressione cronologica delle operazioni.

Ciascun verbale, alla sua chiusura, deve essere firmato dal segretario e da tutti i membri della Commissione e viene conservato tra gli atti del Ministero. Ai verbali dovranno essere allegati tutti i documenti di gara.

Al termine della procedura, ai sensi dell'art. 11, comma 4, del D.Lgs. 163/2006, è dichiarata l'aggiudicazione provvisoria a favore del miglior offerente.

Il Ministero, previa verifica dell'aggiudicazione provvisoria, ai sensi dell'art. 12, comma 1 del D.Lgs. 163/2006, provvede all'aggiudicazione definitiva, che non equivale ad accettazione dell'offerta. Entro dieci giorni dalla conclusione delle operazioni di gara, il Ministero richiederà all'aggiudicatario e al concorrente che segue in graduatoria di comprovare il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa.

Nel caso in cui essi non forniscano la prova o non confermino le loro dichiarazioni, si applicano le sanzioni previste dall'art. 48, comma 1 del D.Lgs. 163/2006 e dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 e si procede alla determinazione della nuova soglia di anomalia dell'offerta e alla conseguente eventuale nuova aggiudicazione.

Il Ministero si riserva il diritto:

- a) di non procedere all'aggiudicazione, nel caso in cui nessuna delle offerte presentate venga ritenuta conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto;
- b) di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida;
- c) di annullare i risultati della procedura qualora ritenga di non avere raggiunto l'obiettivo che si prefiggeva e l'affidamento possa risultare in contrasto con i principi di cui all'articolo 2, comma 1 del codice.

La stipula del contratto d'appalto avrà luogo non prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva effettuata ai sensi dell'art. 79, comma 5 del D.Lgs. 163/2006.

Il contratto, ai sensi dell'art. 11, comma 11 del D.Lgs. 163/2006, è sottoposto alla condizione sospensiva del positivo esito delle verifiche operate dalla Corte dei Conti.

Art.14

Criteri di selezione delle offerte

Le offerte dei concorrenti che, all'esame dei documenti risultino in regola con tutte le prescrizioni del bando di gara e del presente capitolato, saranno oggetto di valutazione per l'aggiudicazione dell'appalto attraverso il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 83, del d.lgs n.163/2006.

La procedura di valutazione prevede l'attribuzione di un punteggio massimo di 100 PUNTI di cui massimo 45 PUNTI per la qualità dell'offerta tecnica e massimo 55 PUNTI per l'offerta economica, articolato come segue:

Qualità dell'offerta tecnica (MASSIMO 45 PUNTI) è valutata in relazione alla validità delle iniziative proposte, all'adeguatezza delle azioni e delle modalità di comunicazione proposte rispetto ai fini e agli obiettivi posti ai precedenti articoli 1 e 2, nonché alla completezza e dettaglio della descrizione relativa alla realizzazione delle attività e degli strumenti indicati nel precedente art. 3. Il punteggio riservato alla qualità dell'offerta tecnica sarà a sua volta così composto:

- Completezza, qualità, e dettaglio della strategia proposta e della descrizione delle attività programmate in relazione alle lettere a), b), c), d) e e) di cui al precedente articolo 3 (**punti 5**).
- Creatività ed efficacia delle proposte editoriali, redazionali, grafiche e pubblicitarie programmate in relazione alle lettere a), b), c) e d) di cui al precedente articolo 3 (**punti 10**).
- Adeguatezza delle iniziative proposte, in relazione agli obiettivi di cui ai precedenti artt. 1 e 2, realizzate in conformità rispetto a quanto indicato alla lettera a) dell'art.3 (**punti 5**).
- Adeguatezza delle iniziative di degustazione guidata proposte, in relazione agli obiettivi di cui ai precedenti artt. 1 e 2, realizzate in conformità rispetto a quanto indicato alla lettera b) dell'art.3 (**punti 10**).

- Adeguatezza delle iniziative concorsuali proposte, in relazione agli obiettivi di cui ai precedenti artt. 1 e 2, realizzate in conformità rispetto a quanto indicato alla lettera c) dell'art.3 (**punti 5**).
- Coerenza della proposta di programmazione pubblicitaria presentata rispetto alla capacità di intercettare i target descritti al precedente art. 2 in relazione alle attività di cui alla lettera c) del precedente articolo 3 (**punti 5**).
- Adeguatezza della proposta metodologica e strumentale avanzata per lo svolgimento delle attività di cui alla lettera d) del precedente articolo 3 (**punti 5**).

Qualità dell'offerta economica (MASSIMO 55 PUNTI): è valutata in relazione al valore percentuale del compenso di agenzia richiesto dal concorrente, espresso in conformità a quanto previsto al precedente art. 11.

I punteggi saranno attribuiti alle singole offerte applicando la seguente formula matematica:

$$\frac{Ca_{min} \times 55}{Ca_{off}} \quad \text{ove} \quad \begin{array}{l} Ca_{min} \text{ è rappresentato dal valore percentuale del compenso complessivo di} \\ \text{agenzia richiesto più basso} \\ e \\ Ca_{off} \text{ è rappresentato dal valore del compenso complessivo di agenzia} \\ \text{dell'offerta presa in esame} \end{array}$$

La Commissione procederà, ai sensi dell'art. 86 del decreto legislativo n.163/2006 all'individuazione delle offerte anormalmente basse, le quali, se del caso, saranno sottoposte a verifica ai sensi degli articoli 87 ed 88 del medesimo D.Lgs. 163/2006.

Sono escluse le offerte economiche incoerenti con i criteri di remunerazione indicati all'art. 7 del D.P.R. 21 settembre 2001, n. 403 e la cui percentuale destinata al compenso di agenzia sia inferiore al 5% dell'importo complessivo.

Sulla base degli elementi sopraelencati la Commissione redigerà una graduatoria di merito per l'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Art. 15 **Modalità di affidamento**

L'incarico sarà aggiudicato secondo le modalità di cui all'art. 83, del dlgs. 163/2006, a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa da individuarsi mediante l'applicazione dei criteri di valutazione indicati nel precedente art.13 del presente Capitolato.

Art. 16 **Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari**

In osservanza a quanto disposto dalla legge 13 agosto 2010 n. 136 (G.U. n. 196 del 23 agosto 2010) recante "Piano straordinario contro le mafie", art.3 (Tracciabilità dei flussi finanziari) sarà assegnato all'incarico oggetto del presente bando di gara un CUP (codice unico di progetto) L'aggiudicatario, in sede contrattuale, dichiarerà di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n.136 del 2010 (G.U. n.196 del 23 agosto 2010) recante "Piano straordinario contro le mafie" nelle modalità e secondo gli adempimenti prescritti dalla legge stessa.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari è inoltre previsto che gli strumenti di pagamento debbano riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dai soggetti obbligati all'applicazione della norma, il codice identificativo di gara (**LOTTO CIG 3068172F9D**), e ove

obbligatorio ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, il codice unico di progetto (CUP).

Art. 17

Cauzione ed altre forme di garanzia richieste

Garanzia a corredo dell'offerta:

La garanzia a corredo dell'offerta, pari al 2% dell'importo complessivo messo a bando per ciascuna annualità (al netto di IVA), deve essere presentata sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente.

La cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore del Ministero.

La fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La garanzia deve avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta e corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia, su richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura, per la durata di ulteriori centottanta giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per causa imputabile all'affidatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.

L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50% per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

La Stazione appaltante, nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvederà tempestivamente e contestualmente nei loro confronti allo svincolo della garanzia di cui al presente articolo e comunque entro un termine non superiore ai trenta giorni dell'aggiudicazione.

La mancata produzione della garanzia nella forma prescritta, è motivo di esclusione.

Cauzione definitiva:

L'esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10% dell'importo contrattuale.

La garanzia fideiussoria di cui al comma 1, prevista con le modalità di cui all'articolo 75, comma 3 del D.lgs. 163/2006, deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75% dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 25% dell'iniziale importo

garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga.

La mancata costituzione della cauzione definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'articolo 75 da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

Art.18 **Riservatezza e proprietà**

L'aggiudicatario si impegna ad osservare la piena riservatezza sulle informazioni, documenti, conoscenze o altri elementi forniti dall'Amministrazione.

I lavori realizzati saranno di proprietà del Ministero. L'aggiudicatario non potrà utilizzare per sé, né fornire a terzi i lavori oggetto del bando senza la preventiva autorizzazione del Ministero stesso.

Art.19 **Sospensione del servizio**

Il Ministero in qualsiasi momento e per comprovati motivi di ordine generale ha facoltà di non affidare il servizio o di sospendere l'efficacia del contratto stipulato riconoscendo all'aggiudicatario le somme dovute per le attività regolarmente realizzate, con l'esclusione di ogni risarcimento o indennizzo.

Art.20 **Risoluzione e recesso**

L'interruzione dei lavori o la violazione di un articolo contrattuale da parte dell'aggiudicatario causa automaticamente la risoluzione unilaterale del contratto, derivante dall'aggiudicazione della gara.

In caso di recesso immotivato e unilaterale da parte dell'aggiudicatario, esso perde ogni diritto sui corrispettivi relativi ai prodotti/servizi, non regolarmente accettati dal Ministero anche se già sviluppati.

Il Ministero può rescindere il contratto in qualsiasi momento. In tal caso il soggetto aggiudicatario dell'appalto avrà diritto al pagamento di un corrispettivo, se richiesto entro 60 giorni dalla data di rescissione, commisurato al servizio prestato comprensivo delle spese sostenute. È escluso ogni ulteriore risarcimento o indennizzo. Il pagamento di quanto previsto è effettuato entro 90 giorni dalla presentazione di fattura e di documentazione giustificativa del servizio reso.

Art.21 **Efficacia**

Le norme e le disposizioni di cui ai precedenti articoli sono vincolanti per l'aggiudicatario dal momento in cui viene aggiudicata l'offerta, mentre lo sono per il Ministero solo dopo la registrazione da parte degli Organi di controllo del provvedimento di approvazione del contratto.

Art.22
Spese di contratto

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le eventuali spese relative alla stipula e registrazione del contratto nonché tasse e contributi di ogni genere gravanti sulla prestazione, con esclusione dell'IVA che è a carico del Ministero.

Art.23
Legge applicabile e foro competente

Il contratto stipulato dalle parti è regolato dalla legge italiana.

Qualsiasi controversia in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del contratto, fatte salve le facoltà previste dal D.Lgs. 163/2006 parte IV, è di competenza del Foro di Roma.

Ai sensi del decreto legislativo n.53 del 2010 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale 12 aprile 2010, n. 84), il presente bando può essere impugnato dinanzi al TAR Lazio entro 30 giorni dalla pubblicazione.

Art. 24
Rinvio

Le disposizioni contenute nel presente bando sono attuate in conformità alle norme nazionali e comunitarie vigenti in materia.

Per quanto non contemplato nel presente Capitolato si fa espresso riferimento a quanto previsto in materia dalla vigente legislazione nazionale e comunitaria.

L'Amministrazione si riserva di rimodulare l'importo su indicato in relazione a nuove esigenze istituzionali e di richiedere le modifiche ritenute opportune al progetto prescelto nonché di concordare con l'aggiudicatario il piano delle attività relative ai servizi oggetto del presente bando di gara.

Il presente bando è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee e in estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Il Ministero metterà a disposizione, sul proprio sito internet www.politicheagricole.gov.it, l'accesso libero ed incondizionato a tutti i documenti di gara a partire dal giorno successivo la data di pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Tutti gli operatori economici interessati potranno richiedere eventuali chiarimenti inerenti la presente procedura di gara ai seguenti indirizzi mail:

saqV@mpaaf.gov.it

I suddetti chiarimenti dovranno essere formulati esclusivamente in lingua italiana e potranno essere richiesti fino al quinto giorno antecedente il termine indicato nel bando di gara per la presentazione delle offerte.

Responsabile del procedimento: Dott.ssa Stefania Ricciardi (indirizzo di posta elettronica: s.ricciardi@mpaaf.gov.it – tel.0646653050/3255)

Il Ministero pubblicherà chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura, sul proprio sito internet: <http://www.politicheagricole.gov.it>.

IL CAPO DIPARTIMENTO

Adriano Rasi Caldogno